

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
APS HOPE MISSIONS INTERNATIONAL – FAMIGLIA REALE DI DIO**

L'anno duemila ventitre, il mese di luglio del giorno sei in Sedriano, via Leonardo da Vinci 1, sono presenti i seguenti signori:

Tablang Feliciano, nato a Bustos, Bulacan (Filippine), il 24 gennaio 1968, residente a Milano, via Gian Pietro Puricelli 2, codice fiscale TBLFCN68A24Z216T;

Biado Jesustines, nato a Binalonan (Filippine), il 27 giugno 1958, residente a Milano, via Eduardo Bassini 41, codice fiscale BDIJST58H27Z216J;

Ballesteros Marilou, nata a Binmaley, Pangasinan (Filippine), il 5 aprile 1975, residente in Peschiera Borromeo, via Umbria 21/a, codice fiscale BLLMRL75D45Z216I;

Derije Virginia, nata in Binmaley, Pangasinan (Filippine), il 16 luglio 1962, residente a Peschiera Borromeo, viale Abruzzi 4/d, codice fiscale DRJVG62L56Z216Z;

Palomares Genesis, nato in San Ildefonso (Filippine), il 12 marzo 1993, residente a Milano, via Ernesto Teodoro Moneta 60, codice fiscale PLMGSS93C12Z216T;

Tablang Edna, nata in Manila (Filippine) il 27 novembre 1966, residente a Milano, via Privata Gian Pietro Puricelli 2, codice fiscale TBLDNE66S67Z216S;

Manuel Janet, nata in Binmaley, Pangasinan (Filippine), il 2 novembre 1974, residente a Peschiera Borromeo, viale Abruzzi 2/h, codice fiscale MNLJNT74S42Z216P;

Manuel Gina, nata in Binmaley, Pangasinan (Filippine), il 26 dicembre 1981, residente a Segrate, via Francesco Baracca 8, codice fiscale MNLGNI81T66Z216O;

Caranzo Josefina, nata in Camiling (Filippine), il 16 dicembre 1976, residente a Milano, via Padova 156, codice fiscale CRNJFN76T56Z216Y.

Che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

APS HOPE MISSIONS INTERNATIONAL – FAMIGLIA REALE DI DIO

ART. 2 L'associazione di promozione sociale ha sede legale in Mediglia.

La sede attuale è in via Risorgimento, 19.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente delle attività prestate ex art.4.1 Codice del Terzo Settore in forma volontaria e gratuita dai propri associati allo svolgimento delle attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- lett. i) promuovere l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

- lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'associazione si propone di:

- a. intraprendere qualsiasi operazione, sia in Italia che all'estero, di volta in volta ritenuta necessaria al fine di promuovere l'associazione o procurare contributi all'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;

- b. prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale e caritatevole nei limiti consentiti dalla Legge;
- c. costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione con uno scopo analogo o strumentale a perseguire quello dell'Associazione e sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi dell'Associazione;
- d. versare contributi e fare donazioni ad ogni associazione, istituzione o fondazione, in Italia ed all'estero, che abbia scopi simili a quelli dell'Associazione;
- e. promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altro evento che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
- f. realizzare direttamente - sia indirettamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a:
- consentire un maggior radicamento dell'Associazione su tutto il territorio nazionale e all'estero;
 - agevolare una diffusione capillare della propria visione e strategia;
 - stimolare nuove forme di partecipazione della società civile in Italia;
 - negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione.

ART. 5 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente **Tablang Feliciano** – Con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Vice Presidente **Biado Jesustines;**

Segretario **Ballesteros Marilou;**

Tesoriere **Derije Virginia;**

Consigliere **Palomares Genesis;**

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2023.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 19 articoli di seguito specificati, steso su fogli 13 dattiloscritti.

L'atto è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c. 3 e 5 del CTS).

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Tablang Feliciano

x

Biado Jesustines

x

Ballesteros Marilou

x

Derije Virginia

x

Palomares Genesis

x

Tablang Edna

x

Manuel Janet

x

Manuel Gina

x

Caranzo Josefina

x



STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

-Denominazione - sede – durata-

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, D.Lgs. n. 117/2017 (Terzo settore) l'Associazione denominata

“APS HOPE MISSIONS INTERNATIONAL- FAMIGLIA REALE DI DIO”

L'Associazione ha la propria sede nel Comune di Mediglia.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 2

- Ambito di operatività-

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

-Scopi dell'Associazione -

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente delle attività prestate ex art.4.1 Codice del Terzo Settore in forma volontaria e gratuita dai propri associati allo svolgimento delle attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- lett. i) promuovere l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale.

- lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'associazione si propone di:

- a. intraprendere qualsiasi operazione, sia in Italia che all'estero, di volta in volta ritenuta necessaria al fine di promuovere l'associazione o procurare contributi all'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- b. prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale e caritatevole nei limiti consentiti dalla Legge;
- c. costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione con uno scopo analogo o strumentale a perseguire quello dell'Associazione e sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi dell'Associazione;
- d. versare contributi e fare donazioni ad ogni associazione, istituzione o fondazione, in Italia ed all'estero, che abbia scopi simili a quelli dell'Associazione;
- e. promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altro evento che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
- f. realizzare direttamente - sia indirettamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a:
 - consentire un maggior radicamento dell'Associazione su tutto il territorio nazionale e all'estero;
 - agevolare una diffusione capillare della propria visione e strategia;
 - stimolare nuove forme di partecipazione della società civile in Italia;
 - negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione.

4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo

svolgimento di tali attività.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

a) promuovere e diffondere l'insegnamento dei principi biblici applicati alla vita pratica della persona;

b) la costituzione di opere umanitarie in Italia e all'estero con campi di missioni;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse"

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
- esaminare i libri sociali. Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere preliminarmente al Collegio dei Probiviri entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- Il Collegio dei Probiviri;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7

- Assemblea sociale-

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 giugno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i

successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;

nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

Nelle assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti, ricordando comunque che

le associazioni ETS devono essere connotate da una struttura democratica ex artt. 2, comma 1 lett. a); 4, comma 1, lett. d); 5, comma 1, lett. a); della legge delega n. 106/2016, richiamati dagli artt. 25, comma 2, 241, comma 7, CTS).

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nel caso in cui uno o più componenti dell'organo di amministrazione vengano meno nel corso del mandato, l'eventuale sostituzione degli stessi deve essere demandata all'assemblea degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea o il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non

intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza

legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Organo di Controllo -

Art. 30, comma 2 e art.31, comma 1 d.lgs. n. 117/2017 – Nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti.

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tale eventualità, tutti i suoi componenti devono essere iscritti al registro dei revisori legali (conformemente all'art. 30 comma 6 CTS).

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quello dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 11

Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12

- Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 13

Volontario e attività di volontariato

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Art. 14

Assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, se si avvale di volontari, essi devono essere assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 15

- Patrimonio dell'Associazione -

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per l' o svolgimento dell'attività statutaria a i fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 1.000,00;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 16

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, che per tali attività va tenuta apposita contabilità separata.

Articolo 17

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 31 marzo di ogni anno.

Articolo 18

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

1. In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. La destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere

demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza,

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 19

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia. Il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo (ex art.82, c. 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Firme soci fondatori:

Tablang Feliciano

x

Biado Jesustines

x

Ballesteros Marilou

x

Derije Virginia

x

Palomares Genesis

x

Tablang Edna

x

Manuel Janet

x

Manuel Gina

x

Caranzo Josefina

x

AGENZIA DELLE ENTRATE
DPT MILANO - UFFICIO TERRITORIALE DI A/AGENTA

ATTO REGISTRATO

IL

9/8/2023

AL N°

1233.. SERIE 3



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

97953930159

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

APS HOPE MISSIONS INTERNATIONAL - FAMIGLIA REALE DI DIO

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA RISORGIMENTO 19

C.A.P.

20076

COMUNE

MEDIGLIA

PROV.

MI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

TBLFCN68A24Z216T

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

TABLANG FELICIANO

DATA 04/08/2023

IL FUNZIONARIO Il Funzionario
Pietro BUONAMASSA
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura Viazzi



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT LEGNANO

